



COMUNE DI CESENA

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO PER LE ATTIVITA' AGRICOLE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19/03/2015
e modificato con Delibere di Consiglio Comunale n. 58 del 17/09/2020,
n. 85 del 30/09/2021 e n. 1 del 29/01/2026

Indice

Articolo 1 - Contenuto del regolamento	Pag. 3
Articolo 2 - Composizione e istituzione del Comitato	Pag. 3
Articolo 3 – Sede per le riunioni	Pag. 3
Articolo 4 - Coordinatore	Pag. 3
Articolo 5 - Competenze	Pag. 4
Articolo 6 – Segreteria	Pag. 4
Articolo 7 – Convocazione	Pag. 4
Articolo 8 – Validità delle sedute	Pag. 5
Articolo 9 – Votazioni	Pag. 5
Articolo 10 – Decadenza e sostituzione dei componenti	Pag. 5
Articolo 11 – Deposito degli atti e dei verbali	Pag. 5
Articolo 12 – Verbali	Pag. 5
Articolo 13 – Accesso alle sedute	Pag. 5
Articolo 14 – Scioglimento del Comitato	Pag. 6
Articolo 15 – Proposte	Pag. 6
Articolo 16 – Udienze conoscitive	Pag. 6
Articolo 17 – Relazione annuale	Pag. 6
Articolo 18 – Interpretazione del Regolamento	Pag. 6

Articolo 1 - Contenuto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Consultivo per le attività agricole, quale organo consultivo della competente commissione consiliare, riconoscendo al comparto agricolo un'importanza rilevante per la collettività locale.

Articolo 2 - Composizione e istituzione del Comitato

1) Il Comitato Consultivo per le attività agricole è così composto:

- Presidente della competente Commissione Consiliare,
- Assessore al ramo o consigliere delegato,
- rappresentanti di ogni gruppo consiliare, sia consiglieri che esperti esterni, da n. 1 a n. 3 in proporzione all'entità numerica del Gruppo di riferimento: 1 rappresentante per i Gruppi consiliari composti da 1 a 4 membri, 2 rappresentanti per i Gruppi consiliari da 5 a 10 membri, 3 rappresentanti per i Gruppi consiliari con oltre 10 membri,
- n. 1 rappresentante per ogni OPA (organizzazioni professionali agricole) che abbia adeguata rappresentanza nel Comune di Cesena, per un numero massimo di 5 rappresentanti,
- n. 1 rappresentante per ogni centrale cooperativa che abbia adeguata rappresentanza nel Comune di Cesena, per un numero massimo di 4 rappresentanti,
- n. 1 rappresentante per ciascuna delle associazioni di agricoltori, coordinamenti o strutture organizzative degli stessi formalmente costituite, non ricomprese nelle categorie precedenti, purché svolgano la loro attività in maniera prevalente nel territorio del Comune di Cesena, per un numero massimo di 2 rappresentanti.

Del Comitato fanno altresì parte i Sindaci dei Comuni dell'Unione Valle Savio o soggetti da questi specificatamente delegati in forma permanente.

Su temi specifici è facoltà del Comitato Consultivo acquisire il parere di esperti e/o portatoti di interesse del mondo agricolo, agroindustriale, imprenditoriale, di Sindacati, di Enti e istituzioni del territorio nelle specifiche materie all'ODG.

2) Il Comitato Consultivo viene istituito con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Commissione Consiliare competente, sentita la Conferenza Capigruppo. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

3) In caso di momentanea e motivata impossibilità ad intervenire per un periodo prolungato, debitamente documentata al Coordinatore e Vice Coordinatore, i componenti designati del Comitato possono essere temporaneamente sostituiti.”;

Articolo 3 – Sede per le riunioni

1) Le sedute del Comitato, di norma, si tengono presso la sede del Comune.

Articolo 4 - Coordinatore

1) All'atto dell'insediamento, i componenti del Comitato nominano nel proprio seno, con il sistema della votazione palese per alzata di mano, un Coordinatore da scegliersi tra i componenti del medesimo nominati dai gruppi consiliari.

- 2) All'atto dell'insediamento, i componenti del Comitato nominano nel proprio seno, con il sistema della votazione palese per alzata di mano, un Vicecoordinatore da scegliersi tra i componenti del medesimo nominati dai gruppi consiliari della parte politica diversa da quella che ha espresso il Coordinatore.
- 3) Coordinatore e Vicecoordinatore sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Consultivo.
- 4) Il Coordinatore ha il compito di realizzare un collegamento funzionale con la competente Commissione Consiliare e con il Consiglio Comunale, dove rappresenta il Comitato e ne espone le determinazioni.
- 5) Il Coordinatore del Comitato trasmette al Presidente della competente Commissione Consiliare i verbali delle sedute, unitamente ad una sintesi delle attività svolte; il Presidente trasmette i medesimi a tutti i componenti della Commissione.
- 6) In caso di assenza del Coordinatore subentra il Vicecoordinatore che dispone delle stesse prerogative e degli stessi compiti del Coordinatore.
- 7) Il Vicecoordinatore coadiuva il Coordinatore durante le riunioni del Comitato Consultivo.

Articolo 5 - Competenze

- 1) Al Comitato sono attribuite funzioni eminentemente propositive e consultive su temi ed argomenti concernenti le attività agricole.
- 2) In particolare il Comitato ha il compito di:
 - a) collaborare con gli Organi del Comune, fornendo loro informazioni, proposte e valutazioni su temi specifici da questi segnalati, ovvero su temi di interesse generale attinenti alle attività agricole. A tale scopo il Comitato può presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti riguardanti l'attività agricola; tali memorie, documentazioni ed osservazioni saranno ammesse a costituire gli atti preparatori alla discussione dei provvedimenti in votazione da parte del Consiglio Comunale;
 - b) promuovere l'allargamento del Comitato ai territori confinanti e/o ai soggetti che ne condividano gli scopi e le finalità;
 - c) predisporre piani di studio e di ricerca in ordine alla gestione del territorio, dei vari settori, nonché proporre soluzioni delle problematiche che possano eventualmente presentarsi.

Articolo 6 – Segreteria

- 1) Le funzioni di segreteria del Comitato, ricomprendenti quelle di segretario verbalizzante, sono garantite dal personale individuato dal Comune di Cesena.

Articolo 7 – Convocazione

- 1) Il Comitato è convocato dal Coordinatore, o in caso di sua assenza dal Vicecoordinatore, qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti ovvero il Presidente della Commissione consiliare competente.

- 2) La convocazione avviene previa predisposizione dell'ODG, ed indicazione del luogo e ora della seduta.
- 3) L'avviso di convocazione deve essere inviato per via telematica, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione; esso è inviato, per conoscenza, anche ai membri della competente Commissione Consiliare e ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 8 – Validità delle sedute

- 1) Le sedute del Comitato si considerano validamente costituite quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 9 – Votazioni

- 1) Nei lavori del Comitato, le determinazioni sono approvate mediante votazione palese, le cui risultanze debbono essere verbalizzate.
- 2) Le decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 10 – Decadenza e sostituzione dei componenti

- 1) Un componente del Comitato decade dall'incarico dopo tre assenze non motivate e viene richiesta all'organo o associazione di appartenenza la sua sostituzione.

Articolo 11 – Deposito degli atti e dei verbali

- 1) Gli atti ed i verbali delle sedute sono conservati presso gli uffici del Reparto Agricoltura del Comune di Cesena.

Articolo 12 – Verbali

- 1) Di ogni seduta viene redatto apposito verbale.
- 2) Nel verbale devono essere riportati:
 - i nominativi dei componenti presenti;
 - l'ordine del giorno;
 - una sintesi degli argomenti trattati;
 - le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni;
 - ogni altra informazione che il coordinatore ritenga di inserire, previo assenso della maggioranza dei componenti presenti, anche su proposta dei singoli intervenuti.
- 3) I verbali devono essere firmati dal coordinatore e dal segretario verbalizzante.

Articolo 13 – Accesso alle sedute

- 1) Le riunioni del Comitato di norma sono pubbliche. Su tematiche specifiche, se la maggioranza dei componenti lo ritiene, possono essere previste sedute non aperte al pubblico.
- 2) I Consiglieri Comunali hanno sempre il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato.

Articolo 14 – Scioglimento del Comitato

- 1) Il Comitato può essere sciolto anticipatamente per decisione del Consiglio Comunale su proposta della competente commissione consiliare, nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività.
- 2) Lo scioglimento della competente Commissione Consiliare determina il contestuale scioglimento del Comitato.

Articolo 15 – Proposte

- 1) Il Comitato invia alla Commissione Consiliare competente le proposte che scaturiscono dai lavori delle varie sedute.
- 2) Su temi di particolare interesse, il Comitato, per mezzo del coordinatore, o in caso di sua assenza dal Vicecoordinatore, può richiedere la discussione nella competente Commissione Consiliare, ed inviare inoltre delle proposte particolareggiate al Consiglio Comunale con la forma della mozione.

Articolo 16 – Udienze conoscitive

- 1) Il Comitato può svolgere udienze conoscitive, con facoltà di convocare alle sue sedute soggetti in grado di fornire elementi di cognizione e valutazione sugli argomenti trattati.
- 2) Ogni componente del Comitato può chiedere la convocazione di soggetti da lui indicati.
- 3) Il coordinatore del Comitato ha facoltà di convocare per l'audizione i dirigenti ed il personale del Comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali e delle istituzioni.
- 4) Gli esiti delle udienze conoscitive devono essere verbalizzati.

Articolo 17 – Relazione annuale

- 1) Entro il mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere predisposta dal Comitato una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, che verrà discussa nella Commissione Consiliare competente in materia.
- 2) La relazione conterrà informazioni sui rapporti con la competente Commissione Consiliare, sulla propria funzionalità e sulle eventuali difficoltà incontrate.

Articolo 18 – Interpretazione del Regolamento

- 1) La risoluzione di questioni inerenti il presente regolamento è rimessa alle decisioni del coordinatore, che può richiedere un eventuale parere tecnico giuridico al Segretario Comunale.
- 2) Per questioni interpretative di particolare importanza, a discrezione del coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, può essere interpellata la Conferenza dei Capigruppo.